

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 11 NOVEMBRE 2022, N. 24**

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E CONSULTAZIONE
DEGLI ATTI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL ¹**

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione, la diffusione e la consultazione degli atti del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Esso definisce altresì le procedure e la gestione informatica per il trattamento dei documenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico, sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e successive modifiche, ad eccezione delle specifiche indicazioni tecniche per la registrazione degli inserzionisti all'interno della piattaforma informatica del Bollettino Ufficiale, per l'inserimento a sistema degli atti e per la definizione delle caratteristiche grafiche degli atti da pubblicare. Tali indicazioni sono adottate nella forma del Manuale tecnico dall'Ufficio del Bollettino ufficiale e messe a disposizione degli inserzionisti.

Articolo 2 (Articolazione e contenuti del Bollettino Ufficiale)

1. Il Bollettino Ufficiale è suddiviso in due sezioni individuate all'articolo 3 della LR n. 2/2009 e s.m.. La "Sezione generale" di cui al citato articolo 3 si articola a sua volta in tre parti, distinte a seconda del soggetto emanante e della tipologia degli atti. La "Sezione concorsi" di cui al citato articolo 3 non si articola in parti distinte.

2. Sul Bollettino Ufficiale sono pubblicati gli atti espressamente indicati agli articoli 4, 5, 6 e 7 della LR n. 2/2009 e s.m..

Articolo 3 (Periodicità e termini di pubblicazione)

1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale viene effettuata secondo la periodicità e le indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2017, n. 59.

Articolo 4 (Direzione, redazione e gestione del Bollettino Ufficiale)

1. La pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale è curata dall'Ufficio del Bollettino ufficiale della Regione, cui compete la direzione, la redazione e la gestione complessiva del periodico.

2. La diffusione telematica degli atti relativi all'edizione del Bollettino Ufficiale è disposta dal direttore dell'Ufficio del Bollettino ufficiale o dal suo sostituto.

Articolo 5 (Modalità di redazione del Bollettino Ufficiale)

1. Il Bollettino Ufficiale è redatto in formato cartaceo e digitale.

2. Il Bollettino Ufficiale telematico è accessibile sul sito della Regione e gli atti sono consultabili attraverso i normali programmi di lettura di testi in formato PDF.

3. L'Ufficio del Bollettino ufficiale può rifiutare la pubblicazione degli atti redatti in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nel presente regolamento o nel manuale tecnico adottato dall'Ufficio del Bollettino ufficiale.

4. Nel caso di pubblicazione di atti destinati alla generalità dei cittadini, tale circostanza deve risultare dall'atto da pubblicare, il quale deve essere comunque redatto nel rispetto della normativa

¹ In B.U. 17 novembre 2022, n. 46.

vigente in materia di protezione dei dati personali. In caso contrario, l'Ufficio del Bollettino ufficiale può rifiutare la pubblicazione dell'atto.

Articolo 6 (Richiesta di pubblicazione)

1. La richiesta di pubblicazione degli atti è effettuata mediante la piattaforma informatica del Bollettino Ufficiale accessibile dal sito della Regione.

2. In caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica è possibile richiedere la pubblicazione secondo le diverse modalità concordate con l'Ufficio del Bollettino ufficiale.

Articolo 7 (Disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali)

1. Le edizioni del Bollettino Ufficiale non devono contenere dati personali tutelati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., a meno che la loro diffusione sia consentita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione omettono le informazioni che possono contrastare con le esigenze di tutela previste nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m..

2. Per le finalità del comma 1, gli atti per i quali viene richiesta la pubblicazione sono trasmessi dal soggetto che la richiede con gli opportuni *omissis* sulle parti degli atti che contengono dati personali, sensibili o giudiziari nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati e in particolare nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza.

3. L'Ufficio del Bollettino ufficiale si riserva la facoltà di sospendere la pubblicazione e di richiedere il rinvio del testo opportunamente oscurato, qualora non siano rispettati i principi di cui al comma 1 e 2. Le decisioni assunte ai sensi del presente comma sono adottate previa comunicazione al soggetto richiedente la pubblicazione.

4. L'Ufficio del Bollettino ufficiale si riserva la facoltà di operare ulteriori *omissis* sul testo da pubblicare se necessari per garantire il rispetto della citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

5. L'Ufficio del Bollettino ufficiale garantisce il diritto all'oblio nel caso in cui la durata della pubblicazione sia prevista espressamente dalla legge o da altra fonte normativa; oltre il termine espressamente indicato dalla normativa, rimarranno consultabili sul Bollettino Ufficiale telematico soltanto i dati identificativi e l'oggetto dell'atto, al fine di comprovarne l'avvenuta pubblicazione.

6. Il soggetto richiedente indica il termine di consultabilità dell'atto sul Bollettino Ufficiale telematico eventualmente individuato dalle disposizioni normative di riferimento. I documenti soggetti ad oblio non saranno consultabili sul sito internet decorso il termine stesso.

7. È comunque garantito agli interessati il diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») nelle fattispecie individuate dall'articolo 17 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 (Correzione degli errori. Richiesta di annullamento della pubblicazione)

1. Nel caso in cui, in base alla verifica della richiesta di pubblicazione o dello stesso atto da pubblicare, vengano rilevati degli errori, l'Ufficio del Bollettino ufficiale dispone la sospensione della pubblicazione dell'atto, dandone comunicazione al soggetto richiedente, in attesa dell'invio del testo corretto attraverso la piattaforma telematica o le altre modalità concordate con l'Ufficio del Bollettino.

2. La richiesta di annullamento della pubblicazione di un atto viene effettuata mediante invio di una PEC all'Ufficio del Bollettino ufficiale o secondo le eventuali altre modalità concordate con lo stesso Ufficio.

3. La richiesta di annullamento della pubblicazione degli atti è sempre possibile, salvo che per quelli già pubblicati. In tale ultimo caso può essere richiesta la pubblicazione di un avviso di rettifica.

Articolo 9 (Avvisi di rettifica o *errata corrige*)

1. Il richiedente, qualora riscontri di aver pubblicato un atto contenente errori rispetto al testo originale, può chiedere la pubblicazione di un avviso di rettifica ed eventualmente del testo corretto.
2. Se il testo di un atto pubblicato risulta difforme da quello trasmesso per la pubblicazione, l'Ufficio del Bollettino ufficiale provvede alla pubblicazione di una *errata corrige* ed eventualmente del testo corretto.

Articolo 10 (Diffusione e consultazione del Bollettino Ufficiale)

1. La diffusione del Bollettino Ufficiale avviene in forma digitale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m. e con modalità che garantiscono i requisiti di accessibilità, usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione e qualità, al fine di erogare un servizio e informazioni che siano fruibili senza discriminazioni.
2. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, consentendo la consultazione gratuita e libera del Bollettino Ufficiale telematico sul sito internet della Regione.
3. La ricerca degli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico può essere effettuata per anno, tipo di atto, data dell'atto, numero dell'atto, data di pubblicazione e numero di bollettino, soggetto richiedente la pubblicazione, argomento e oggetto. Ulteriori o diverse funzionalità di ricerca possono essere rese disponibili con progressivi aggiornamenti del sistema informatico di consultazione.
4. Per gli atti non consultabili direttamente sul Bollettino Ufficiale telematico è possibile richiedere copia in formato elettronico mediante richiesta all'indirizzo PEC dell'Ufficio del Bollettino ufficiale secondo le indicazioni fornite dal medesimo Ufficio.
5. Gli utenti possono richiedere all'Ufficio del Bollettino ufficiale la stampa cartacea degli atti pubblicati nel bollettino telematico o copia degli atti pubblicati nel bollettino cartaceo previo versamento del contributo previsto per la riproduzione degli atti maggiorato delle eventuali spese di spedizione.
6. Presso l'Ufficio del Bollettino ufficiale è consultabile il bollettino cartaceo.

Articolo 11 (Conservazione dell'edizione informatica del Bollettino Ufficiale e degli atti oggetto di pubblicazione)

1. La conservazione del Bollettino Ufficiale in formato digitale e degli atti oggetto di pubblicazione avviene in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione dei documenti amministrativi in formato digitale.
2. Il direttore dell'Ufficio del Bollettino ufficiale o il suo sostituto attesta la conformità dell'edizione telematica del bollettino al bollettino cartaceo apponendovi la firma digitale.
3. A garanzia della sua immodificabilità, autenticità e integrità, il Bollettino Ufficiale in formato digitale viene acquisito nel protocollo informatico della Regione per la sua conservazione.

Articolo 12 (Responsabilità)

1. I richiedenti la pubblicazione sono responsabili della correttezza dei contenuti, della conformità all'originale e dell'inserimento degli atti nella piattaforma telematica del Bollettino Ufficiale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
 2. La piattaforma telematica del Bollettino Ufficiale può essere soggetta ad interruzioni per ragioni tecnico-organizzative o per attività pianificate di manutenzione. In tali casi l'Ufficio del Bollettino ufficiale provvede a darne comunicazione preventiva agli utenti e ai soggetti accreditati.
-
-

3. L'Ufficio del Bollettino ufficiale non è responsabile di eventuali interruzioni tecniche o sospensioni della piattaforma telematica collegate al funzionamento della rete informatica o delle apparecchiature.

Articolo 13 (Servizio di newsletter)

1. L'Ufficio del Bollettino ufficiale predispose un servizio di newsletter che consente agli utenti che ne facciano richiesta di ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica il link per la consultazione del bollettino. Il servizio è gratuito.